



(Atto esente da bollo art. 16 tabella allegato B), del D.P.R. 26.10.1972, n. 642)

L'anno 20....., addì. del mese di Rep. ...

CONCESSIONE - CONTRATTO

PER L'UTILIZZO DI IMMOBILE – Ex CFP di San Donà di Piave in via Pralungo 10

TRA

La REGIONE del VENETO, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale 80007580279, qui rappresentata, legittimato alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 13 L.R. n. 54/2012 ed in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 834 del 19.06.2019 di seguito anche denominata "Regione" o "Concedente";

E

La Città Metropolitana di Venezia, in persona, domiciliato per la carica presso di seguito indicata anche come "Concessionaria"

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 834/2019 e DDR n. del della Struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione del Patrimonio è stata disposta la concessione in uso a titolo gratuito, dell'edificio di proprietà regionale sito in San Donà di Piave via Pralungo civ. 10 (ex CFP) a favore della Città Metropolitana di Venezia;

- parimenti con provvedimento n. la Città Metropolitana di Venezia ha disposto di assumere dalla Regione del Veneto, ed in regime di concessione amministrativa gratuita, l'edificio sopra descritto di proprietà della stessa Regione.

- Con provvedimento In data è stato approvato il progetto



dei lavori di

Ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della concessione

1. La Regione del Veneto, come sopra rappresentata ed in seguito denominata

“Regione” o “Concedente”, concede in uso alla Città Metropolitana di Venezia, come

sopra rappresentata ed in seguito denominata “Concessionaria”, che accetta,

l’immobile denominato “ex CFP di San Donà di Piave” con una superficie catastale

dell’area di complessiva di mq 6.550 circa, come di seguito precisato:

Il complesso scolastico è ubicato in San Donà di Piave via Pralungo civ. 10 e risulta

costituito da 4 blocchi funzionali:

1) edificio principale adibito ad aule scolastiche, con annessi laboratori, costituito

da 3 piani fuori terra oltre ad un sottotetto non praticabile;

2) un complesso di depositi ad un piano;

3) laboratori e centrale termica ad un piano fuori terra;

4) una tettoia metallica aperta sui lati, adibita a ricovero mezzi.

2. Le parti danno atto che l’immobile è in uso esclusivo e che non sussistono spazi

ad uso condominiale.

3. Le parti danno atto che attualmente il bene oggetto del presente atto risulta già

essere utilizzato e destinato ad uso scolastico da parte concessionaria, a titolo di

comodato d’uso gratuito, giusta contratto tra Regione del Veneto e Città

Metropolitana di Venezia, a rep. n. 29632 sottoscritto in data 27.06.2012 e registrato

all’agenzia delle Entrate di Venezia 1 al n. 3826. Con riferimento al suemarginato

contratto le parti di comune accordo espressamente dichiarano che, con la

sottoscrizione del presente atto, si devono intenderne esauriti gli effetti e che,

pertanto, nulla le stesse hanno a pretendere reciprocamente in merito ad esso.



4. Con il presente atto il Concessionario subentra alla Regione nelle gestioni di tutti i rapporti in essere con le società di gestione i pubblici servizi con assunzione di ogni onere conseguente.

5. La consistenza immobiliare del bene concesso in uso è accettata con gli annessi e connessi, adiacenze, pertinenze, diritti, azioni o ragioni, usi e servitù, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e viene ritenuta idonea all'uso pattuito.

Art. 2 – Identificazione catastale della porzione di immobile oggetto della concessione.

1. Agli effetti catastali la porzione dell'immobile concessa in uso, e di cui al precedente articolo 1, ben nota alle parti nella sua entità e condizione, fa parte dell'unità immobiliare urbana censita al Catasto Fabbricati del comune di San Donà di Piave, come segue:

Comune di San Donà di Piave

Catasto Terreni foglio 41 mappale n, 398 ente urbano, superficie 6.550 mq; (all. A).

Catasto Fabbricati foglio 41, mappale n. 398, Sub. 1; categoria B/5, classe 1, consistenza 14.618 mc, sup. catastale 3.245 mq, rendita € 18.873,88. (all. B)

2. L'estensione dell'immobile viene evidenziata in modo complessivo nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "C", a formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 – Destinazione dell'immobile e divieto di sub concessione

1. Il Concessionario si impegna a destinare quanto concesso esclusivamente ad uso scolastico, sportivo ed istruzione, con esclusione di qualsivoglia altra destinazione, commerciale o abitativa, anche temporanea, e con il divieto di mutarne, anche solo in parte o solo temporaneamente la destinazione, e di sub concedere l'immobile, anche solo in parte o solo temporaneamente, per qualsiasi motivo. Il



silenzio o la tolleranza della "Regione", in caso di eventuale cambio di destinazione d'uso pattuito o di sub concessione, sono da intendersi comunque privi di qualsiasi effetto.

2. Il Concessionario si impegna, altresì, a non utilizzare quanto concesso per lo svolgimento di attività comunque incompatibili con la natura, le caratteristiche e la destinazione dei locali concessi in uso o che siano in violazione a leggi e regolamenti vigenti, o che arrechino danno o pregiudizio alla proprietà o a terzi, nonché a rispettare il divieto di depositare materiali altamente infiammabili.

3. Il Concessionario inoltre, nell'uso dell'immobile dovrà osservare ogni prescrizione di legge e/o dei regolamenti delle competenti Autorità, tenendo ad esclusivo suo carico qualunque sanzione o altre conseguenze derivanti dall'inadempienza di tale suo obbligo.

4. Il Concessionario potrà concedere temporaneamente, a titolo non oneroso, la sola parte d'immobile relativa alla palestra ed ai locali di servizio annessi al Comune di San Donà di Piave per il solo ed esclusivo svolgimento di attività sportive.

Art. 4 – Durata della concessione – Recesso anticipato – Revoca della concessione

1. La durata della presente concessione viene espressamente stabilita fino al 31 dicembre 2024 con decorrenza dalla sottoscrizione. Al termine della concessione, il presente contratto si intenderà scaduto e risolto di diritto, senza necessità di comunicare disdetta alcuna. Eventuale proroga sarà consentita con espresso accordo tra le parti in base a quanto disposto dalla DGR 834/2019.

2. E' consentito il recesso anticipato della "Concessionaria", anche parziale, da comunicarsi da parte della medesima con un preavviso di sei mesi dalla data in cui il recesso deve avvenire, a mezzo P.E.C. all'indirizzo dichiarato ai sensi dell'art. 20



della presente concessione - elezioni di domicilio.

3. La presente concessione si intenderà risolta di diritto per grave inadempimento contrattuale, con efficacia dal trentesimo giorno successivo alla data della comunicazione della relativa contestazione e dichiarazione di revoca, qualora all'immobile venisse data destinazione diversa da quella suindicata all'articolo 3, o nel caso in cui le parti si rendessero inadempienti anche ad una sola delle condizioni poste nel presente atto, o per grave abuso in relazione al bene concesso.

4. La "Regione" potrà recedere anticipatamente dal presente contratto, per giustificati motivi di interesse pubblico da comunicarsi da parte della medesima con un preavviso di sei mesi dalla data in cui il recesso deve avvenire, con le stesse modalità di cui al comma 3 e chiedere, quindi, la restituzione anticipata degli spazi concessi.

5. In caso di recesso anticipato le parti converranno di comune intesa l'importo dovuto al Concessionario, commisurato alla durata della residua della concessione ed ai lavori eseguiti a suo carico.

6. Con la sottoscrizione del presente atto la Concessionaria dichiara espressamente fin d'ora di rinunciare a ogni eventuale indennizzo spettante ai sensi dell'art. 21 – quinquies legge 11.02.2005 n. 15, in materia di revoca di provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, e di rinunciare altresì a chiedere ed ottenere qualsiasi altra forma di indennizzo o rimborso spese dalla "Regione".

Art. 5 – Canoni di concessione

1. Ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 25.10.2016, n. 19 non è dovuto alcun canone per l'utilizzo dei locali. Sono a carico della Concessionaria le spese di gestione dell'immobile, tutte le spese condominiali e oneri fiscali anche per la quota afferente la proprietà e conseguenti utilizzo dell'immobile, nonché l'adeguamento alla



normativa di riferimento.

2. Le parti si danno atto che per quanto riguarda l'imposta (IMU) e TASI trattandosi di immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività istituzionali della Città Metropolitana sussiste l'esenzione dall'imposte suddette.

3. Fermo restando quanto sopra specificato, il concessionario assume la qualifica di soggetto passivo ai fini IMU e TASI in quanto concessionario di bene della Regione del Veneto. Ove non fosse riconosciuta l'esenzione, il concessionario si impegna altresì a rimborsare alla Regione l'onere tributario, interessi e sanzioni, afferente il bene in argomento.

Art. 6 – Oneri accessori

1. Sono interamente a carico della "Concessionaria" tutte le spese per la gestione dell'immobile alla stessa concesso in uso, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle relative alla fornitura ed ai consumi dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del riscaldamento, del condizionamento, del raffrescamento, dello spurgo delle fognature, dello smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani, della vigilanza, del portierato e quant'altro, nonché tutte le altre spese tributarie, assicurative anche se di spettanza alla proprietà e conseguenti all'utilizzo dell'immobile.

2. La Concessionaria provvederà a volturare a proprio nome tutte le utenze afferenti l'immobile qual'ora non fossero già intestate alla Città Metropolitana, ed è sin d'ora autorizzata dalla Regione a subentrare, per quanto possibile, nei contratti di fornitura di servizi in essere per la gestione dell'immobile. A tal riguardo la Concessionaria assumerà le responsabilità proprie della parte contraente, anche nei confronti di ANAC, incaricando un proprio responsabile del procedimento, a tutti gli effetti di legge.



Art. 7 – Stato conservativo dell’immobile

1. Con la stipula del presente contratto viene consegnato alla “Concessionaria”, che accetta, l’immobile di cui ai precedenti articoli 1 e 2 agibile, in condizioni di manutenzione note alle parti, che la “Concessionaria” dichiara buone, e che nelle medesime condizioni dovrà essere riconsegnato alla “Regione” al termine della concessione, salvo il normale degrado per vetustà e comunque con pulizie e tinteggiature eseguite di recente.

2. La “Concessionaria” non potrà sovra caricare i solai se non nei limiti consentiti dalla destinazione e non potrà ingombrare indebitamente gli spazi comuni e le vie d’esodo (corridoi, vani scala, atri piazzali di sosta, ecc.)

Art. 8 – Interventi di manutenzione

1. La Concessionaria” riconosce che quanto concesso è idoneo all’uso, di cui all’articolo 3 del presente contratto, e che in forza del presente contratto potrà eseguire tutti i previsti lavori di riqualificazione, demolizione, ricostruzione ed ampliamento previsti dal progetto di messa in sicurezza e adeguamento sismico di cui al Decreto MIUR n. 607 dell’08/08/2017, a valere sul fondo di cui alla Legge 11/12/2016 n. 232, nonché marginali modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera. Al termine dell’intervento dovranno essere depositati presso gli uffici regionali copia di tutte le certificazioni di conformità complete degli allegati obbligatori, quali ad esempio lo schema di impianti realizzate ecc., nonché certificazioni relative alla corretta esecuzione, importi dei lavori eseguiti accompagnati dalla documentazione tecnica e contabile, nonché copia dei provvedimenti edilizi autorizzativi degli interventi in programma.

2. Per ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, diversi da quelli previsti dal progetto approvato, e così pure per qualsiasi innovazione, miglioria e addizione,



dovrà in ogni caso chiedere espressamente per iscritto e acquisire dalla "Regione" l'autorizzazione formale a procedervi a sua cura e spese, e ciò senza che l'autorizzazione regionale possa far nascere diritto ad indennizzo o rimborsi di sorta nel corso o alla scadenza del presente rapporto di concessione.

3. In ogni caso per l'esecuzione di lavori, riparazioni e manutenzioni qualificabili come ordinarie ai sensi di legge e per ogni intervento la "Concessionaria" dovrà garantire la regolare esecuzione in conformità alla normativa vigente, munendosi preventivamente di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.

4. Le spese per i suddetti interventi, - comprese quelle tecniche e catastali - rimangono per patto espresso a totale carico della "Concessionaria", senza alcun diritto della medesima ad indennizzi o rimborsi spesa, nemmeno al termine della concessione.

5. Tutte le spese che si rendessero eventualmente necessarie per adibire l'immobile concesso all'uso convenuto, nonché per assicurare la funzionalità del medesimo e garantire il rispetto delle normative vigenti e delle presenti pattuizioni contrattuali, saranno a carico della "Concessionaria". Dette spese, anche di carattere straordinario, non comporteranno per la "Concessionaria" alcun diritto ad indennizzi o rimborsi, né altre pretese di sorta, nemmeno al termine della concessione.

Art. 9 – Oneri di manutenzione

1. Tutti gli interventi ordinari di manutenzione, quelli di piccola riparazione, nonché tutte le sostituzioni ordinarie dell'immobile concesso in uso, sono a totale carico della "Concessionaria", ivi comprese quelle richieste o imposte dalla legge per garantire la sicurezza e la corretta conservazione del bene. Qualora la "Concessionaria" non vi provvedesse tempestivamente, o comunque entro il termine formalmente indicato dalla concedente o da altra autorità amministrativa, la "Regione" potrà eseguire



d'ufficio i lavori necessari e avrà, in tal caso, diritto al rimborso da parte della "Concessionaria" della spesa sostenuta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta con relativa quantificazione.

2. La "Concessionaria" è tenuta a compiere pertanto tutti gli interventi necessari a mantenere il bene concesso in perfetto stato di conservazione, ivi compresi gli interventi ispettivi, di controllo e manutenzione annuale degli impianti tecnologici di propria competenza, alle scadenze previste ai sensi di legge.

3. Allo scopo la stessa "Concessionaria" dovrà di volta in volta presentare alla "Regione", per la formale approvazione in sola linea tecnica, i progetti necessari per eseguire gli interventi di sistemazione ed adeguamento di cui al comma precedente, nonché produrre al termine dei lavori, le certificazioni di conformità degli impianti ed autorizzazioni rilasciate dagli organi ed enti competenti (comune, Concessionaria Sanitaria, VV.F., ecc.).

4. L'assunzione di tali oneri non comporterà per la "Concessionaria" alcun diritto ad ottenere rimborsi o indennizzi, nemmeno al termine del rapporto concessorio, rinunciandovi fin d'ora espressamente.

5. La "Concessionaria" è responsabile sia verso la concedente, sia verso terzi, di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile concesso e dei loro impianti e, in particolare per ostruzione di apparecchi sanitari dei bagni, scarichi per spandimento di acqua, fughe di gas, ecc.

Art. 10 – Addizioni e migliorie

1. Tutte le addizioni e le migliorie che la "Concessionaria" eventualmente dovesse eseguire rimarranno al termine della concessione, per patto espresso e di diritto, a beneficio della "Regione" proprietaria, che non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna indennità o rimborso spese, ed ai quali la "Concessionaria" vi rinuncia



espressamente fin d'ora. Le stesse dovranno essere eseguite in conformità alle norme vigenti e previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative da parte degli enti e delle autorità competenti.

2. . Le migliorie e le addizioni realizzate dalla "Concessionaria" in violazione delle suddette normative o delle autorizzazioni rilasciate, comporteranno l'obbligo per la medesima del ripristino dell'immobile secondo l'originario stato di utilizzo, fatto salvo il risarcimento dei danni.

3. La "Concessionaria" potrà essere autorizzata dalla "Regione", al termine della concessione, a rimuovere le addizioni autorizzate qualora ciò possa avvenire senza arrecare alcun danno o compromettere l'integrità l'immobile.

Art. 11 – Obblighi di custodia e copertura assicurativa

1. La "Concessionaria" prende atto che con la sottoscrizione del presente contratto essa assume la qualità di consegnataria dell'immobile oggetto della presente concessione amministrativa, ai sensi delle leggi vigenti, con tutti gli obblighi che ne discendono.

2. La "Concessionaria", con la sottoscrizione del presente contratto, è costituita custode di quanto concesso in uso ed assume ogni responsabilità inerente al suo corretto utilizzo, impegnandosi altresì a mantenere completamente sollevata ed indenne la "Regione" da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni diretti e indiretti a persone e cose in forza del suo utilizzo e di ogni abuso o trascuratezza nell'utilizzazione della stessa porzione immobiliare, con particolare riferimento alla messa in atto di tutti quegli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza del loro utilizzo da parte dei propri collaboratori, dipendenti, del pubblico e degli immobili attigui.

3. La "Concessionaria" si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai



propri dipendenti e da tutte le persone che essa ammetterà temporaneamente nell'immobile. Si obbliga, inoltre, a tenere completamente sollevata ed indenne la "Regione" da eventuali danni, anche a terzi, derivanti dall'uso di apparecchiature o di impianti elettrici di propria competenza.

4. A tale scopo, la "Concessionaria" dichiara di essere in possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi.

5. Allo scopo di evitare i rischi di cui al presente articolo, inoltre, la "Concessionaria" si impegna a mantenere quanto concesso in uso in perfetto stato di conservazione, curandone diligentemente e costantemente la manutenzione ordinaria e straordinaria.

6. La "Concessionaria" esonera la "Regione" da ogni responsabilità per sospensioni e/o irregolarità dei servizi di riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica ed ascensore, dovute a cause imprevedute e/o manutenzione degli impianti.

Art. 12 – Restituzione dell'immobile –

1. Alla scadenza della presente concessione, o in caso di revoca della concedente o recesso anticipato della "Concessionaria", quest'ultima assume l'obbligo di riconsegnare l'immobile concesso in uso alla "Regione" libera e sgombera da persone, cose e suppellettili, anche interposte, in normali condizioni di funzionalità e nello stato originario, fatte salve le migliorie ed addizioni autorizzate, che verranno trattenute ed acquisite dalla "Regione" senza alcun obbligo di indennizzo o rimborso, o rimosse a cure e spese della "Concessionaria" su richiesta della "Regione".

2. La "Concessionaria" riconosce e dichiara di non aver diritto, e comunque di rinunciare espressamente, al momento del rilascio dell'immobile, alla liquidazione di qualsiasi indennità, sia che il rilascio avvenga per naturale scadenza della durata contrattuale, sia che lo stesso derivi da revoca della "Concessionaria" o da anticipata risoluzione della "Regione".



3. Tenuto conto dell'interesse pubblico finalizzato a garantire l'istruzione, la Regione riconosce sin da ora il diritto alla Città metropolitana di Venezia di acquisire la proprietà, anche prima della scadenza del presente contratto, del bene nel rispetto del principi contabili in materia, ferma restando l'inalienabilità a terzi del bene e stabilendo sin d'ora che nel caso di cessazione, scioglimento della "Concessionaria" per qualsiasi causa ovvero nel caso di mutamento di destinazione d'uso, l'immobile dovrà essere restituito in proprietà alla "Regione ". Dal corrispettivo dell'alienazione - definito sulla base del valore venale dell'immobile attraverso una valutazione estimativa predisposta da una commissione congiunta tra le parti, da congruire da parte dell'Agenzia delle Entrate, - andrà scomputato l'importo degli interventi di valorizzazione effettuati a cura e spese della Città Metropolitana, ritualmente autorizzati e documentati a parte alienante .

Art. 13 – Cauzione

1. Tenuto conto della natura pubblica della "Concessionaria", le parti espressamente escludono la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia del corretto e puntuale rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Art. 14 - Oneri assicurativi

1. La "Concessionaria" si impegna a stipulare, con primaria compagnia di assicurazioni, una polizza assicurativa a copertura del rischio di incendio, scoppio ed esplosione, sviluppo di fumi, gas o vapori, spargimento di acqua e responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e di trasmetterne copia alla "Regione".
Manleva sin d'ora la "Regione" di qualsiasi responsabilità e conseguente danno comunque derivante direttamente o indirettamente dal bene ovvero causato dal suo utilizzo.

Art. 15 – Ispezioni

1. La "Regione" si riserva la facoltà di ispezionare o far ispezionare da propri incaricati, la porzione di immobile concessa in uso, in qualsiasi momento previo congruo preavviso e comunque durante l'orario di apertura degli uffici, per verifiche in ordine al corretto e buon uso della stessa, secondo le norme del presente atto, nonché per verificare lo stato di manutenzione degli impianti tecnologici.

Art. 16 – Insegne pubblicitarie

1. E' consentita l'apposizione di scritte o cartelli con la sola indicazione del tipo di attività svolta nell'immobile, sempre comunque previa autorizzazione espressa Comune di San Donà di Piave. In ogni caso le indicazioni devono essere intonate al decoro dei locali e dell'immobile nel suo complesso, nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 17 – Osservanza di leggi e regolamenti

1. La "Concessionaria" si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'esercizio dell'attività per la quale le è stato concesso l'uso dell'immobile, nonché ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione danni, infortuni, incendi, e quant'altro, ivi comprese le norme dettate dalla "Regione" a tutela della propria attività e disciplinanti l'accesso agli uffici regionali.

Art. 18 – Natura patrimoniale indisponibile dell'immobile oggetto di concessione

1. La "Concessionaria" prende atto che l'immobile oggetto della presente concessione appartiene al patrimonio indisponibile della "Regione" e, conseguentemente, prende altresì atto e riconosce che l'uso della porzione di immobile oggetto del presente contratto è regolata dagli articoli 826 e seguenti del codice civile, per quanto attiene ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile di proprietà delle pubbliche amministrazioni.



Art. 19 - Divieto di cessione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente contratto, non è consentita la cessione, in tutto o in parte, dello stesso a terzi in qualsiasi forma o mezzo.

Art. 20 – Elezioni di domicilio

1. Ad ogni buon fine, ivi compresa la notifica degli atti giudiziari ed esecutivi, la “Concessionaria” dichiara di eleggere domicilio in

2. La “Regione” dichiara di eleggere domicilio presso la sede della Giunta regionale in Venezia, Dorsoduro 3901.

3. Tutte le comunicazioni richieste o consentite dal presente contratto dovranno essere fatte per iscritto, alla PEC: _____ della Regione del Veneto ed alla Pec _____ della Città Metropolitana.

4. Le comunicazioni inviate si riterranno validamente effettuate solo nel momento in cui saranno ricevute dal destinatario.

5. Ogni eventuale variazione del domicilio, come sopra indicato, dovrà essere tempestivamente comunicata da ciascuna parte all'altra.

Art. 21 – Clausola risolutiva espressa

1. L'intero contenuto delle clausole incluse negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, sono da considerarsi essenziali a tutti gli effetti di legge e, pertanto qualora la “Concessionaria” non rispettasse anche una sola delle obbligazioni ivi previste, la presente concessione si intenderà revocata di diritto per grave inadempimento contrattuale, con le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.

Art. 22 – Spese di contratto

1. Tutte le spese e tasse inerenti al presente atto, ivi comprese quelle di registrazione, fanno carico alla “Concessionaria”.



Art. 23 – Privacy

La “Regione”, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, informa la “Concessionaria” che tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto per l’assolvimento dei compiti e per lo svolgimento delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia.

Art. 24 – Attestato di Prestazione energetica

1. La “Regione” ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.Lgs. 19.08.2005, n. 192 dichiara di aver prodotto e consegnato alla “Concessionaria” l’attestato di prestazione (APE) identificato dal Codice Identificativo n. Valido fino al di cui al Catasto Energetico della Regione del Veneto.

Art. 25 – Registrazione e imposta di bollo

1. Il presente atto viene registrato ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, mentre per l’imposta di bollo le parti invocano l’esenzione come previsto dall’art. 16 tabella allegato B), del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo).

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data Venezia

La proprietà concedente	La concessionaria
Regione del Veneto	Città Metropolitana di Venezia

A norma degli art. 1341 e 1342 Codice Civile, la Città Metropolitana di Venezia, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, con particolare riguardo agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dichiara di approvarli, e rinuncia fin d’ora ogni eccezione.



La concessionaria

Città Metropolitana di Venezia

Allegati:

A) visura catasto terreni fg 41 mapp. 398

B) visura catasto fabbricati fg 41 mapp. 398 sub. 1

C) planimetria catastale fg 41 mapp. 398 sub. 1





Direzione Provinciale di Venezia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 04/06/2019 - Ora: 08.29.25

Segue

Visura n.: T9579 Pag: 1

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 04/06/2019

Dati della richiesta	Comune di SAN DONA` DI PIAVE (Codice: H823)
Catasto Terreni	Provincia di VENEZIA Foglio: 41 Particella: 398

Area di enti urbani e promiscui dal 20/04/2012

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito		
1	41	398	-	ENTE URBANO	65 50		Dominicale	Agrario	Tabella di variazione del 20/04/2012 protocollo n. VE00063448 in atti dal 20/04/2012 presentato il 20/04/2012 (n. 63448.1/2012)
Notifica				Partita		1			

Mappali Fabbricati Correlati
Codice Comune H823 - Sezione - SezUrb - Foglio 41 - Particella 398

Area di enti urbani e promiscui dal 12/11/2001

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito		
1	41	398	-	ENTE URBANO	65 50		Dominicale	Agrario	Tipo mappale del 12/11/2001 protocollo n. 295524 in atti dal 12/11/2001 (n. 2637.1/2001)
Notifica				Partita		1			



f9a68281



Direzione Provinciale di Venezia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 04/06/2019 - Ora: 08.29.25 Fine

Visura n.: T9579 Pag: 2

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 04/06/2019

Area di enti urbani e promiscui dal 12/11/2001

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz		Reddito
1	41	398		-	ENTE URBANO	ha are ca 65 50		Dominicale	Agrario
Notifica				Partita		1			
Annotazioni		comprende le particelle:34,35,37,143							

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

- foglio 41 particella 34 - foglio 41 particella 35 - foglio 41 particella 37 - foglio 41 particella 143

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili variati o soppressi, originari del precedente:

- foglio 41 particella 34
- foglio 41 particella 35
- foglio 41 particella 37
- foglio 41 particella 143

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali



f9a68281



Direzione Provinciale di Venezia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Data: 04/06/2019 - Ora: 08.27.30 Segue

Visura n.: T9183 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 04/06/2019

Dati della richiesta	Comune di SAN DONA` DI PIAVE (Codice: H823)
Catasto Fabbricati	Provincia di VENEZIA Foglio: 41 Particella: 398 Sub.: 1

INTESTATO

1	REGIONE VENETO con sede in VENEZIA	80007580279*	(1) Proprieta`
---	------------------------------------	--------------	----------------

Unità immobiliare dal 09/11/2015

N.	DATI IDENTIFICATIVI						DATI DI CLASSAMENTO			DATI DERIVANTI DA		
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza		Superficie Catastale	Rendita
1		41	398	1	1		B/5	1	14618 m³	Totale: 3245 m²	Euro 18.873,88	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.
Indirizzo												
VIA PRALONGO n. 10 piano: T-1-2;												
Annotazioni												
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D.M. 701/94)												

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune H823 - Sezione - Foglio 41 - Particella 398

Situazione dell'unità immobiliare dal 26/04/2013

N.	DATI IDENTIFICATIVI						DATI DI CLASSAMENTO			DATI DERIVANTI DA		
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza		Superficie Catastale	Rendita
1		41	398	1	1		B/5	1	14618 m³		Euro 18.873,88	VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 26/04/2013 protocollo n. VE0048742 in atti dal 26/04/2013 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 9487.1/2013)
Indirizzo												
, VIA PRALONGO n. 10 piano: T-1-2;												
Annotazioni												
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D.M. 701/94)												



f9a68281



Direzione Provinciale di Venezia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 04/06/2019

Data: 04/06/2019 - Ora: 08.27.30 Segue

Visura n.: T9183 Pag: 2

Situazione dell'unità immobiliare dal 26/04/2012

N.	DATI IDENTIFICATIVI					DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA		
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza		Superficie Catastale	Rendita
1		41	398	1	1	1	B/5	1	14618 m ³		Euro 18.873,88	VARIAZIONE del 26/04/2012 protocollo n. VE0066213 in atti dal 26/04/2012 AMPLIAMENTO-DEMOLIZIONE PARZIALE (n. 9191.1/2012)
Indirizzo Annotazioni												
, VIA PRALONGO n. 10 piano: T-1-2; classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)												

Situazione degli intestati dal 26/04/2012

N.	DATI ANAGRAFICI		DIRITTI E ONERI REALI	
	REGIONE VENETO con sede in VENEZIA	CODICE FISCALE	80007580279	(1) Proprietà`
DATI DERIVANTI DA				
VARIAZIONE del 26/04/2012 protocollo n. VE0066213 in atti dal 26/04/2012 Registrazione: AMPLIAMENTO-DEMOLIZIONE PARZIALE (n. 9191.1/2012)				

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 26/01/2004

N.	DATI IDENTIFICATIVI					DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA		
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza		Superficie Catastale	Rendita
1		41	398		1	1	B/5	1	14618 m ³		Euro 18.873,88	VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 26/01/2004 protocollo n. VE0011366 in atti dal 26/01/2004 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 2350.1/2004)
Indirizzo Annotazioni												
, VIA PRALONGO n. 10 piano: T-1-2; classamento proposto con decorsi i termini di cui all'art 1 comma3 (D.M. 701/94)												

Situazione dell'unità immobiliare dal 21/12/2001

N.	DATI IDENTIFICATIVI					DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA		
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza		Superficie Catastale	Rendita
1		41	398		1	1	B/5	1	14618 m ³		Euro 18.873,88 L. 36.545,000	VARIAZIONE del 21/12/2001 protocollo n. 360779 in atti dal 21/12/2001 FUSIONE-AMPLIAMENTO-DEMOLIZIONE PARZIALE (n. 9552.1/2001)
Indirizzo Annotazioni												
, VIA PRALONGO n. 10 piano: T-1-2; classamento proposto (D.M. 701/94)												



f9a68281



Direzione Provinciale di Venezia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 04/06/2019 - Ora: 08.27.30 Fine
Visura n.: T9183 Pag: 3

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 04/06/2019

Situazione degli intestati dal 21/12/2001

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	REGIONE VENETO con sede in VENEZIA VARIAZIONE del 21/12/2001 protocollo n. 360779 in atti dal 21/12/2001 Registrazione: FUSIONE-AMPLIAMENTO-DEMOLIZIONE PARZIALE (n. 9552.1/2001)	80007580279	(1) Proprieta' fino al 26/04/2012

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili soppressi, originari del precedente:

- foglio 41 particella 35 subalterno
- foglio 41 particella 37 subalterno
- foglio 41 particella 143 subalterno

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



Data: 04/06/2019 - n. T14488 - Richiedente: FRLGGS72S16F770U

Dichiarazione protocollo n. VE0066213 del 26/04/2012
 Planimetria di u.i.u. in Comune di San Dona' Di Piave
 Via Pralongo civ. 10

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio provinciale di Venezia

Scala 1: 500



n. 1

Identificativi Catastali:
 Sezione: 41
 Foglio: 41
 Particella: 398
 Subalterno: 1

Compilata da:
 Lazzaro Severino
 Iscritto all'albo:
 Geometra Dipendente Pubblico
 Prov. N.

TAV. 1/6

PIANO TERRA



LA PRESENTE UNITA' IMMOBILIARE E' COMPOSTA DA N. 6 SCHEDE
 SCHEDA N. 1

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 04/06/2019 - Comune di SAN DONA' DI PIAVE (4823) - < Foglio: 41 - Particella: 398 - Subalterno: 101



f9a68281



Data: 04/06/2019 - n. T14488 - Richiedente: FRLGGS72S16F770U

Dichiarazione protocollo n. VE0060213 del 26/04/2012
 Planimetria di u.i.u. in Comune di San Dona' Di Piave
 Via Pralongo
 civ. 10



Identificativi Catastali:
 Sezione: 41
 Foglio: 43
 Particella: 398
 Subalterno: 1

Compilata da:
 Lazzaro Severino
 Iscritto all'albo:
 Geometra Dipendente Pubblico
 Prov. N.

TAV. 2/6

PIANO TERRA H 290

Scala 1: 200



n. 2
 Data: 04/06/2019 - n. T14488 - Richiedente: FRLGGS72S16F770U
 Totale schede: 6 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A3(297x420)
 Ultima planimetria in atti

LA PRESENTE UNITA' IMMOBILIARE E' COMPOSTA DA: N. 6 SCHEDE
 SCHEDA N. 2

prati 01

>

<

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 04/06/2019 - Comune di SAN DONA' DI PIAVE (H823) - < Foglio: 41 - Particella: 398 - Subalterno: 1 >
 VIA PRALONGO n. 10 piano: T-1-2;



Data: 04/06/2019 - n. T14488 - Richiedente: FRLGGS72S16F770U

Compilata da:
Lazzaro Severino
Iscritto all'albo:
Geometra Dipendente Pubblico
Prov. N.

Identificativi Catastali:
Sezione: 41
Foglio: 41
Particella: 398
Subalterno: 1

Dichiarazione protocollo n. VE0066213 del 26/04/2012
Planimetria di u.i.u. in Comune di San Dona' Di Piave
Via Pralongo civ. 10

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio provinciale di
Venezia




Scala 1: 200

n. 3

TAV. 3/6

PIANO TERRA H 3.25

PIANO TERRA H 4.00



LA PRESENTE UNITA' IMMOBILIARE E' COMPOSTA DA N° 9 SCHEDE
SCHEDA N° 3

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 04/06/2019 - Comune di SAN DONA' DI PIAVE (H823) - < Foglio: 41 - Particella: 398 - Subalterno: 1 > [printa 01](#)



Data: 04/06/2019 - n. T14488 - Richiedente: FRLGGS72S16F770U

Compilata da:
Lazzaro Severino
Iscritto all'albo:
Geometra Dipendente Pubblico
Prov. N.

Identificativi Catastali:
Sezione: 43
Foglio: 43
Particella: 398
Subalterno: 1

Dichiarazione protocollo n. VE0066213 del 26/04/2012
Planimetria di u.i.u. in Comune di San Dona' Di Piave
Via Pralongo civ. 10



Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio provinciale di
Venezia

Scala 1: 200

n. 4

TAV. 4/6

PIANO TERRA



LA PRESENTE UNITA' IMMOBILIARE E' COMPOSTA DA N° 6 SCHEDE
SCHEDA N° 4

print 01

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 04/06/2019 - Comune di SAN DONA' DI PIAVE (H823) - < Foglio: 41 - Particella: 398 - Subalterno: 1 >



f9a68281



Data: 04/06/2019 - n. T14488 - Richiedente: FRLGGS72S16F770U

Dichiarazione protocollo n. VE0066213 del 26/04/2012
 Pianimetria di u.i.u. in Comune di San Dona' Di Piave
 Via Pralongo civ. 10

Identificativi Catastali:
 Sezione: 43
 Foglio: 41
 Particella: 398
 Subalterno: 1

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio provinciale di
 Venezia


Compilata da:
 Lazzaro Severino
 Iscritto all'albo:
 Geometra Dipendente Pubblico
 Prov. N.

TAV. 5/6

PIANO PRIMO H 290

Scala 1: 200

n. 5



LA PRESENTE UNITA' IMMOBILIARE E' COMPOSTA DA N° 6 SCHEDE SCHEDA N° 5

prati 01

>

Subalterno: 1

<

Foglio: 41 - Particella: 398 - Subalterno: 1

Comune di SAN DONA' DI PIAVE (H823)

Situazione al 04/06/2019

VIA PRALONGO n. 10 piano: T1-2;



f9a68281



Data: 04/06/2019 - n. T14488 - Richiedente: FRLGGS72S16F770U

Compilata da:
Lazzaro Severino
Iscritto all'albo:
Geometra Dipendente Pubblico
Prov. N.

Identificativi Catastali:
Sezione: 43
Foglio: 43
Particella: 398
Subalterno: 1

Dichiarazione protocollo n. VE0066213 del 26/04/2012
Planimetria di u.i.u. in Comune di San Dona' Di Piave
Via Pralongo civ. 10



Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio provinciale di
Venezia

Scala 1: 200

n. 6

TAV. 6/6

PIANO SECONDO H 290



LA PRESENTE UNITA' IMMOBILIARE E' COMPOSTA DA N. 6 SCHEDE
SCHEDA N. 6

tratti 01

>

Subalterno: 1

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 04/06/2019 - Comune di SAN DONA' DI PIAVE (H823) - < Foglio: 43 - Particella: 398 - Subalterno: 1 >
VIA PRALONGO n. 10 piano: T1-2;



f9a68281

